

Affidamento in concessione della progettazione, ristrutturazione e gestione
del Rifugio Malga Andalo

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE.....	3
1.1 Oggetto.....	3
1.2 Quantitativo o entità totale.....	3
1.3 Durata.....	5
2. INFORMAZIONI GENERALI.....	6
2.1 Sopralluogo.....	8
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	9
3.1 Condizioni di partecipazione.....	9
4. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....	13
5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.....	15
5.1 Cauzioni richieste ai concorrenti.....	15
5.2 Cauzioni e garanzie richieste al Concessionario.....	18
6. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.....	20
7. CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICA ORGANIZZATIVA E QUALITÀ AZIENDALE.....	22
7.1. Capacità economica e finanziaria.....	22
7.2. Capacità tecnica.....	23
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	29
9. CRITERI DI VALUTAZIONE.....	42
10. PROCEDURA DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE.....	46
11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI.....	48
Indice degli Allegati al Disciplinare di gara.....	51

1. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE

Procedura di evidenza pubblica *ex art.* 183, commi 1-14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed *ex art.* 28, co. 1, della L.P. n. 2/2016 per l'affidamento del Contratto relativo all'attività di progettazione esecutiva, ristrutturazione e gestione del Rifugio Malga Andalo.

1.1 Oggetto

L'oggetto del Contratto è specificato nella Relazione illustrativa e nel progetto preliminare e relativi allegati, posti a base di gara, e può essere così sinteticamente riassunto:

- a)* la predisposizione del Progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione dell'edificio denominato Malga Andalo ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207/2010;
- b)* ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione delle opere da realizzare;
- c)* l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
- d)* la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere da realizzare e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di Manutenzione nonché del Disciplinare di Gestione;
- e)* la gestione e lo sfruttamento economico delle opere da realizzare e l'erogazione dei servizi per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di Gestione.

1.2 Quantitativo o entità totale

Il valore della concessione stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 è di euro **3.373.830,00**.

Il costo dell'opera posto a base di gara, come risultante dal Progetto Preliminare è di euro 512.347,00,

IVA esclusa così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A MISURA	IMPORTI
LAVORI A MISURA	€ 416 097,36
TOTALE COMPLESSIVO	€ 416 097,36
B) ATTREZZATURE E ARREDAMENTO	IMPORTI
B1 - ATTREZZATURE LOCALE BAR E CUCINA	€ 40 000,00
B2 - ARREDAMENTO SALA DA PRANZO E STANZE	€ 30 000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 70 000,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTI
C1 - Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori, e Sicurezza	
C1.1 - Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori, e Sicurezza (10% SU LAVORI A MISURA)	€ 25 000,00
C1.2 - Cassa previdenziale su Spese Tecniche (5%)	€ 1 250,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26 250,00
D) ONERI FISCALI	IMPORTI
D1 - I.V.A. 10% su Lavori a Misura	
D1 - I.V.A. 10%	€ 41 609,74
D2 - I.V.A. 22% su Attrezzature e Arredamento	
D2 - I.V.A. 22%	€ 15 400,00
D3 - I.V.A. 22% su Spese Tecniche	
D3 - I.V.A. 22% su Spese Tecniche	€ 5 775,00
TOTALE ONERI FISCALI	€ 62 784,74
A) PER LAVORI A MISURA	€ 416 097,36
B) ATTREZZATURE E ARREDAMENTO	€ 70 000,00
C) PER SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26 250,00
D) ONERI FISCALI	€ 62 784,74
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 575 132,10

I lavori indicati al precedente punto b., come meglio evidenziato al capitolo 4 della Relazione Tecnica Illustrativa generale allegata al Progetto Preliminare, appartengono alle seguenti categorie generali e speciali di lavori, con i seguenti importi stimati:

Categoria prevalente:

Categoria OG1 (Edifici civili e industriali) per € 134.642,40.= (diconsi Euro centotrentaquattromila seicentoquarantadue e quaranta centesimi)

b) CATEGORIE SCORPORABILI

(lavorazioni di importo > 10% dell'importo complessivo o > 150.000 Euro)

Categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per € 55.424,99.= (diconsi Euro cinquantacinquemila quattrocentoventiquattro e novantanovecentesimi)

Categoria OS7 (Finiture di opere generali di natura edile e tecnica) per € 45.634,73.= (diconsi Euro quarantacinquemila seicentotrentaquattro e settantatre centesimi)

Categoria OS28 (Impianti termici e di condizionamento) per € 44.796,15.= (diconsi Euro quarantaquattromila settecentonovantasei e quindici centesimi)

Categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per € 75.256,88.= (diconsi Euro settantacinquemiladuecentocinquantasei e ottantotto centesimi)

Categoria OS32 (Struttura in legno) per € 60.342,21.= (diconsi Euro sessantamila trecentoquarantadue e ventuno centesimi)

1.3 Durata

Il termine di durata massimo della concessione è fissato al 31.12.2049 complessivi mesi 331; per durata massima della concessione s'intende la durata dell'intero rapporto concessorio comprendente la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori di riqualificazione tecnologica dell'impianto, i collaudi e la gestione del medesimo nonché la dismissione dell'impianto al termine della concessione.

Come meglio chiarito nel Progetto Preliminare e nello schema di cronoprogramma, la tempistica stimata è la seguente:

- i. Data aggiudicazione definitiva gara (stimata): 20 aprile 2020;
- ii. Data stipula contratto (stimata): 25 maggio 2020;
- iii. Termine massimo della concessione: 31 dicembre 2049;
- iv. Durata della progettazione definitiva esecutiva, realizzazione dei lavori e collaudo: 2 anni dalla data successiva tra quella di stipula del contratto o il 01.06.2020;
- v. Data inizio gestione Rifugio (stimata): 1 giugno 2022;
- vi. Fine contratto: 31 dicembre 2049;

Il mancato rispetto dei termini sia per le attività di progettazione che per le attività di approvazione e di esecuzione lavori, per fatto addebitabile al Concessionario comporterà l'applicazione delle penali, come definite nella documentazione di gara, senza che il Concessionario possa pretendere per questi ritardi il riequilibrio delle condizioni economico finanziarie e fatte salve le ipotesi di recesso/risoluzione della concessione nelle ipotesi previste dalla legge e dalla convenzione di concessione. In caso di ritardo dovuto a fatti non imputabili al Concessionario non troveranno applicazione le penali come definite nella documentazione di gara e il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari al ritardo nei Lavori conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, al Riequilibrio.

2. INFORMAZIONI GENERALI

* La presente stazione appaltante si avvale quale strumento informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (SAP-SRM) della Provincia Autonoma di Trento.

* **per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1 - Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI)** allegata al presente disciplinare di gara;

* essere registrati **al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento**.
L'operatore economico privo dell'abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (SAP-SRM) è tenuto ad iscriversi accedendo al seguente link:

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/impres_e_professionisti/1065/appalti_aggiornamento_dati_anagrafici/364395

cliccando ENTRA e procedendo quindi a compilare il “nuovo modulo”, richiedendo la registrazione “per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nell'ambito dei beni o servizi”.

Al predetto link è consultabile la GUIDA ALLA COMPILAZIONE del modulo.

Con determina a contrarre n. 15 del 29/01/2020 il Comune di Andalo ha deliberato di affidare in concessione, la progettazione, costruzione e gestione del Rifugio Malga Andalo.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELLA DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA con

le modalità di seguito indicate, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e degli art. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016).

La documentazione di gara è costituita da:

- Progetto Preliminare e relativi allegati;
- Estratto Piano Economico-Finanziario;
- Schema di Convenzione con allegati da “A” a “D”;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi moduli allegati da “1” a “7”;
- Linee guida per la redazione del PEF.
- Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI)

I chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo inerenti al contenuto del presente Disciplinare di gara o della documentazione di gara devono essere richiesti, ai sensi del Piano anticorruzione 2019-2021 in corso di aggiornamento, **esclusivamente** per iscritto, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di scadenza di presentazione delle offerte, le richieste di chiarimenti mediante la schermata di “Visualizzazione appalto”, utilizzando il pulsante “Comunicazioni con l'amministrazione” della piattaforma telematica utilizzata per la gestione della presente procedura.

L'Amministrazione riscontrerà le richieste almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il numero 0461/800786. Al suddetto recapito non possono essere posti quesiti di carattere procedurale e tecnico. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile alle richieste di tipo informatico, le stesse devono essere effettuate almeno 60 minuti prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nel lasso di tempo immediatamente antecedente alla scadenza della gara.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione, annullamento della gara o di rettifiche della documentazione di gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite Sistema.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata indicata dai singoli concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del Sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Andalo e della Comunità della Paganella:

- i concorrenti si impegnano a non ricercare ogni contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal presente disciplinare quale responsabile del procedimento al quale è assegnata l'attività istruttoria, il Segretario comunale di Andalo, il Presidente della seduta di gara, nonché il Responsabile del procedimento della struttura comunale per conto della quale viene esperita la procedura;
- fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
- il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ai fini dell'aggiudicazione della concessione;
- l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Andalo, in quanto compatibili.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a *ex* dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

2.1 Sopralluogo accompagnato obbligatorio

La presa visione accompagnata dei luoghi ove è ubicato l'immobile oggetto della concessione è obbligatoria. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente specificatamente delegato. Gli appuntamenti verranno coordinati dal Comune di Andalo.

L'appuntamento può essere fissato inviando comunicazione di richiesta mediante il sistema Mercurio oppure e-mail al seguente indirizzo pec : comunita@pec.comunita.paganella.tn.it .

Si invita a formulare la richiesta entro 10 giorni prima della data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. I sopralluoghi avranno luogo con partenza dal Municipio di Andalo. Le richieste di effettuazione del sopralluogo verranno assegnate in ordine di ricezione delle domande di effettuazione. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato dell'Amministrazione rilascerà un'attestazione, che dovrà essere conservata dall'Impresa ai fini dell'eventuale verifica successiva.

In caso di associazione temporanea d'impresе già costituita il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria (capogruppo).

In caso di associazione temporanea d'impresе non ancora costituita il sopralluogo dovrà essere svolto secondo una delle seguenti modalità:

- a) dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente specificatamente delegato, di ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento;
- b) dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente specificatamente delegato anche di una sola delle imprese costituenti il raggruppamento, purché munito di apposite deleghe ad effettuare il sopralluogo da parte di ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento.

Al fine di consentire l'esatta individuazione delle imprese che hanno svolto il sopralluogo e del corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all'incaricato dell'Amministrazione le deleghe sopra indicate, in mancanza delle quali l'incaricato non rilascerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

Si procederà ad escludere le imprese che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla procedura sono ammessi, ai sensi dell'art. 36 della Legge Provinciale, solo i soggetti che attestino il possesso dei requisiti del Concessionario di cui al successivo punto 7, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

3.1 Condizioni di partecipazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce per l'operatore economico, motivo di **esclusione** dalla presente procedura di evidenza pubblica, *“la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*

- a) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
- b) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
- b-bis) *false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*
- c) *frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
- d) *delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine*

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”.

L'operatore economico è escluso dalla presente procedura di gara “*se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,*

compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

Si procederà all'esclusione dalla presente procedura dell'operatore economico che si trovi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6:

“a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale

perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La Comunità della Paganella **esclude** l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che questo si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Spetta alla stazione appaltante valutare, in ogni caso, che le misure di cui al comma 7 del citato 80 del D.Lgs. n. 50/2016 siano sufficienti a non determinare l'**esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara in esame; viceversa dell'eventuale esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettisti associati:

a) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) per i quali sussista l'inibizione, per legge o per provvedimento disciplinare, all'esercizio dell'attività professionale;

c) che non siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti n. 263/2016.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da intendersi qui richiamate nella loro formulazione in vigore al momento dell'indizione della presente procedura di evidenza pubblica, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 *sexies* del D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione circa l'assenza delle cause di esclusione o il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'**esclusione** dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

4. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si precisa che:

- i. le aree e le opere interessate dell'intervento sono di proprietà o, comunque, nella disponibilità attuale

del Concedente Comune di Andalo, che riconosce al Concessionario l'utilizzo delle aree e delle opere interessate dall'intervento di cui al punto 1.2 del presente disciplinare di gara per un periodo corrispondente a quello di durata della concessione per consentirgli lo svolgimento della gestione dell'immobile da destinarsi a Rifugio. Al termine della concessione l'immobile dovrà essere restituito al concedente, salvo diversa richiesta dello stesso;

ii. le aree e le opere oggetto d'intervento risultano libere;

iii. il Concessionario ha facoltà, dopo l'aggiudicazione di costituire una società di progetto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. n. 50/2016, il cui capitale sociale non sia inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila); lo Schema di Convenzione disciplina all'art. 5 le modalità di subentro, cessione di partecipazione al capitale del concessionario e appalto a terzi; in alternativa il Concessionario **costituirà specifico ramo d'azienda per l'esecuzione dell'investimento e del servizio di cui al presente bando;**

iv. l'offerta, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 40 bis, comma 3, della Legge Provinciale, è vincolante per l'offerente per 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta stessa. Il concorrente comunque si impegna a confermare, su richiesta della Amministrazione Aggiudicatrice, l'offerta per ulteriori 90 (novanta) giorni qualora alla data della prima scadenza dell'offerta presentata non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara;

v. le imprese possono in linea generale usufruire del beneficio di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 nella determinazione dell'importo della cauzione provvisoria di partecipazione alla procedura di gara;

vi. i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale; l'offerta deve essere redatta in lingua italiana ed eventuali documenti accompagnatori allegati vanno corredate, sotto la responsabilità dell'offerente, da traduzione in lingua italiana;

vii. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea devono essere espressi in euro;

viii. la stipulazione del contratto di concessione è, comunque, subordinata alla verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa, ivi compresa quella antimafia;

ix. è esclusa la competenza arbitrale;

x. il termine dilatorio per la stipula del contratto di concessione, di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è pari a 35 (trentacinque) giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'avvenuta aggiudicazione definitiva;

xi. i termini processuali di impugnazione sono stabiliti in 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva;

xii. in conformità a quanto disposto dall'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le

comunicazioni di cui al comma 5 del citato art. 76 saranno effettuate dalla Comunità della Paganella, a mezzo PEC oppure mediante il sistema Mercurio.

Si precisa che tale indirizzo PEC deve essere unico sia nel caso di concorrente singolo, sia nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente. Tale indirizzo PEC verrà utilizzato dalla Comunità della Paganella per qualsiasi ulteriore comunicazione inerente alla gara, ivi compresa la richiesta di comprova dei requisiti ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016; i dati raccolti saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa di tutela dei dati personali di cui al regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente Disciplinare di gara;

xiii. l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea;

xiv. è facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in relazione alla documentazione presentata, secondo quanto previsto dagli artt. 81 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016;

xv. in caso di discordanza tra il Bando e questo Disciplinare di gara, è da intendersi prevalente questo Disciplinare;

xvi. è in ogni caso fatta salva, ricorrendone i relativi presupposti, la facoltà di esercitare l'autotutela decisoria nei casi contemplati dalla normativa; eventuali indennizzi o danni, da dimostrarsi a mezzo di adeguata documentazione a comprova, sono ammessi unicamente nei casi tassativamente contemplati dalla normativa;

xvii. il Comune di Andalo, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice, ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto di apportare al Progetto Definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del Progetto, e, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario. In caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al Progetto Definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al Progetto Definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso;

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

5.1 Cauzioni richieste ai concorrenti

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, dalla documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari al 2% dell'importo contrattuale calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 (2% di € 3.373.830,00 (tremilionitrecentosettantatremilaottocentotrenta/00) e quindi € 67.476,60), a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto

dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 commi 2 e ss. della Legge Provinciale).

Il concorrente dovrà dichiarare in particolare, a pena di esclusione, che in caso di esito negativo, per qualunque motivazione anche indipendente dalla sua volontà, della domanda di finanziamento provinciale provvederà al finanziamento con altri mezzi della spesa per la ristrutturazione dell'immobile e che accetta il fatto che in tal caso non si procederà a revisione del PEF.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione al beneficio della riduzione della cauzione del 50%.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. Al contrario, in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese costituendo, il deposito cauzionale dovrà essere unico ma intestato a tutte le imprese riunite nel raggruppamento.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale - fermo il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 - potrà avvenire:

tramite deposito in contanti, con versamento diretto esclusivamente presso Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella IBAN IT 69 N 08078 73880 K 01017741009 , specificando la causale "Deposito cauzionale riferito alla procedura di gara per affidamento in concessione della progettazione, ristrutturazione e gestione del Rifugio Malga Andalo. In tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere caricata a sistema a comprova dell'avvenuto deposito;

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Comune di Andalo a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

- mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale, **firmata digitalmente** dal soggetto fideiussore.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 385/1993;

- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P. - ora IVASS) ed iscritte nel relativo albo telematico nel sito istituzionale di tale Istituto di Vigilanza;

- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

I file contenenti la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere **firmati digitalmente**

dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) e accompagnati da una dichiarazione **firmata digitalmente** del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

In alternativa, il concorrente può presentare copia della cauzione provvisoria e della dichiarazione di cui al precedente capoverso sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato che attesti la sua conformità con l'originale.

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione. La mancata regolarizzazione entro il termine suddetto, comporterà l'**esclusione** dalla gara.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme alla scheda tecnica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e **sottoscritta digitalmente** dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata con le modalità di cui al paragrafo precedente, e integrata dalle seguenti clausole:

- *“la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta”;*
- *“il fideiussore si impegna, su richiesta della Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione”;*
- *“il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile”.*

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il Comune di Andalo in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal dell'art. 1944, comma 2, del codice civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal Comune a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;
5. il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La fideiussione dovrà riportare, a pena di **esclusione** dalla procedura di gara, la clausola di cui al precedente punto 4.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti

oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in regola con l'imposta di bollo.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

L'offerta deve essere corredata, inoltre, dalla documentazione comprovante la costituzione, ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23, comma 8, della Legge Provinciale, di una cauzione per un ammontare pari ad euro 84.345,75 (ottantaquattromilatrecentoquarantacinque/75) corrispondente al 2,5% (due virgola cinque percento) dell'importo complessivo dell'intervento (IVA esclusa) di cui al punto 1.2 del presente Disciplinare gara.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale - fermo il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 - potrà avvenire:

- tramite deposito in contanti, con versamento diretto esclusivamente presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella IBAN IT 69 N 08078 73880 K 01017741009, specificando la causale “ deposito cauzionale riferito alla procedura di gara per affidamento in concessione della progettazione, ristrutturazione e gestione del Rifugio Malga Andalo. In tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Comune di Andalo a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- mediante fideiussione o polizza fideiussoria, **firmata digitalmente** dal soggetto fideiussore.

5.2 Cauzioni e garanzie richieste al Concessionario

Come meglio specificato nello Schema di Convenzione, il Concessionario dovrà prestare, tra le altre, le seguenti cauzioni e garanzie:

- a) Cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23, comma 7 della Legge Provinciale, in misura pari al 10% dell'importo dell'investimento (IVA esclusa) risultante dal Progetto Definitivo presentato dall'offerente o nella diversa misura risultante dall'applicazione delle richiamate normative, che dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori;
- b) ai sensi dell'art. 50 quater, comma 13, della Legge Provinciale, dalla data di avvio della Gestione Anticipata, una cauzione a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi all'Erogazione dei Servizi, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice e 23, comma 8, della Legge Provinciale; la

mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. La garanzia potrà avere durata annuale fermo restando l'obbligo del Concessionario di rinnovarla prima della sua scadenza, di anno in anno e per tutto il Periodo della Concessione.

Il Concessionario dovrà prestare tale polizza a copertura:

(i) Polizza EAR/CAR (*Erection/Contractors All Risks*). Tale polizza sarà basata sulle specifiche caratteristiche dei Lavori e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza. Si rimanda all'art.7 del CSA allegato al progetto preliminare per gli importi della copertura assicurativa.

(ii) Polizza di responsabilità civile professionale per errori od omissioni nei Documenti di Progettazione, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Al fine di evitare duplicazioni di copertura assicurativa, la polizza potrà essere stipulata dal Concessionario e/o dall'impresa incaricata (ferma la responsabilità del Concessionario).

Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, le seguenti polizze assicurative, con primarie compagnie di assicurazione, per tutta la durata della Concessione:

(i) polizza assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e i prestatori d'opera a copertura del rischio di danni che il Concessionario, i suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti e ausiliari, possano arrecare a terzi e/o a prestatori d'opera nell'Erogazione dei Servizi. L'assicurazione responsabilità civile verso i terzi (RCT) e prestatori d'opera sarà rinnovabile di anno in anno per tutta la durata della Concessione e avrà un massimale per anno e per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni).

(ii) *All Risks Property*: tale copertura assicurativa sarà basata sulle specifiche caratteristiche dei beni da assicurare, e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza. La polizza sarà rinnovabile di anno in anno per tutta la durata della Concessione e dovrà comprendere le Opere (inclusi Impianti, Forniture Tecnologiche Ausiliarie e Attrezzature), nonché, in generale, tutto quanto è oggetto della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, ovvero danni derivanti da incendio, fulmini, ed ogni altro rischio normalmente coperto da polizze *all risks*, compreso il furto. Al fine di evitare duplicazioni di copertura assicurativa, la polizza verrà stipulata dal Concessionario anche in nome e per conto del Concedente e dei Finanziatori, che verranno qualificati come assicurati aggiuntivi.

Le polizze di cui al punto (b) (i) e (ii) saranno stipulate dal Concessionario anche in nome del Concedente e includeranno il Concessionario ed ogni eventuale soggetto indicato dal Concessionario come assicurato aggiuntivo o beneficiario di appendice di vincolo, nel rispetto dei limiti di legge. La mancata presentazione di coperture assicurative costituisce grave inadempimento contrattuale.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 e 103, comma 1, ultima alinea, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui, rispettivamente, al precedente punto 5.1, e della cauzione definitiva, di cui al precedente punto 5.2.a), è ridotto del 50% (cinquanta per cento) nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,

rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di cui sopra dovrà essere presentata apposita dichiarazione attestante il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti, la riduzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sarà consentita solo nell'ipotesi in cui tutte le imprese che eseguono i lavori e i servizi, siano in possesso della predetta certificazione di sistema di qualità.

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria rilasciata dal concorrente risultato aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della stipula della convenzione di concessione, mentre quella rilasciata dagli altri concorrenti verrà svincolata contestualmente alla comunicazione circa l'avvenuta aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 23, comma 5 della Legge Provinciale. Le garanzie e le cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta del Concedente.

6. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

La documentazione deve comprovare il versamento del contributo di € 140,00 (duecento), a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e della Deliberazione n. 1174/2018 dell'Autorità stessa.

Si precisa che il mancato pagamento del contributo nell'importo sopra indicato ed entro i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta costituisce causa di **esclusione**.

L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce, infatti, condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento di contratti pubblici, come specificato nella risposta di ANAC alla FAQ n. 36 sul sito internet istituzionale

dell'Autorità, al seguente link:
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/riscossione>
L'impresa offerente dovrà presentare l'originale o copia della ricevuta resa conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento prescelta, il referente incaricato dall'operatore economico dovrà iscriversi on line al “*Servizio di Riscossione*” raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> secondo quanto previsto dalle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, n. 266/2005, di soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° maggio 2010, pubblicate sul sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

1) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. A comprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”. L'Operatore economico dà prova dell'avvenuto versamento della suddetta contribuzione mediante ricevuta di versamento al momento della presentazione dell'offerta;

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta **munito di attestazione di conformità** all'originale. La Stazione appaltante potrà chiedere l'esibizione dell'originale del suddetto scontrino. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

Si precisa che il Concedente è tenuto, al fine di valutare un'eventuale esclusione dalla gara, a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

7. CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA E QUALITÀ AZIENDALE

7.1. Capacità economica e finanziaria

I concorrenti devono dichiarare, **a pena di esclusione**, il possesso dei seguenti requisiti mediante DGUE elettronico:

- a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni (esercizi finanziari 2015-2019) non inferiore a euro 60.000,00 (sessantamila);
- b) capitale sociale interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), pari a circa un ventesimo del valore complessivo dell'intervento (IVA esclusa), di cui al punto 1.2 del presente Disciplinare;
- c) svolgimento, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di servizi affini a quello previsto nell'intervento, intendendosi inclusi oltre a servizi quali bar, ristoranti ecc. anche servizi destinati a clienti frequentanti la montagna sia nella stagione estiva che invernale per un importo medio annuo non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila) oltre IVA.;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara di almeno un servizio affine a quello previsto nell'intervento, intendendosi inclusi oltre a servizi quali bar, ristoranti ecc. anche servizi destinati a clienti frequentanti la montagna sia nella stagione estiva che invernale per un importo medio annuo non inferiore ad euro 12.000,00 (dodicimila) oltre IVA;

Ai fini dell'attestazione dei predetti requisiti di cui alle lettere c) e d) e, quindi, della loro comprova, vanno considerate le prestazioni e il relativo valore attestati dalla documentazione di cui all'allegato XVII in conformità a quanto previsto dall'art. 83 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui il servizio o i servizi, di cui alle precedenti lettere c) e d), siano stati prestati da un raggruppamento, gli importi dichiarabili sono limitati al valore delle prestazioni eseguite e attestati rilasciati al soggetto dichiarante il possesso del requisito.

I concorrenti possono in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura pari a **1,5** volte i valori riportati alle stesse lettere a) e b).

Il requisito del capitale sociale può essere provato anche attraverso il patrimonio netto.

I concorrenti, in sede di presentazione dell'offerta e mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità indicate al successivo punto 8, dichiarano di impegnarsi, ove risultassero aggiudicatari e pena l'annullamento della aggiudicazione, a riattestare e comprovare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) e d) del presente punto 7.1 in funzione dell'importo complessivo dell'intervento risultante dall'offerta presentata, ove esso sia superiore a quello indicato nel presente disciplinare.

Qualora il concorrente sia un R.T.I. o un consorzio ordinario di concorrenti:

- i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), dovranno essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nelle misure previste dall'art. 95 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- con riferimento a ciascuno dei servizi di cui alla lettera c) l'importo medio annuo richiesto per il singolo servizio potrà essere soddisfatto anche da una pluralità di soggetti partecipanti al R.T.I. e/o al consorzio in funzione della quota di servizi da prestare dichiarata dai medesimi;
- in relazione a ciascun servizio affine, di cui alla lettera d), il requisito richiesto dovrà essere soddisfatto integralmente da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti al R.T.I. o al consorzio.

Nel caso in cui i concorrenti in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 risultino carenti dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria di cui al punto 7.1 e 7.2 del presente Disciplinare di gara e intendano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, essi potranno soddisfare tale loro esigenza presentando la documentazione prevista dall'art. 89, del D.Lgs. 50/2016, e rispettando le prescrizioni di cui alla medesima disposizione normativa.

Il concorrente può avvalersi, per ogni requisito, di più imprese ausiliarie sommando le loro capacità, dichiarando di fare ricorso all'avvalimento con specifica indicazione dei requisiti dell'impresa/e ausiliaria/e.

7.2. Capacità tecnica

I concorrenti, qualora eseguano i lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso dei requisiti al precedente punto 7.1, da provare, a pena di esclusione dalla gara, mediante la compilazione dell'Allegato "B" circa l'assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara e del possesso dei requisiti tecnico/finanziari. L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti I, II e III utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>. In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto IV del presente paragrafo 4.1.

Le categorie relative alle lavorazioni sono le seguenti:

Categoria prevalente:

Categoria OG1 (Edifici civili e industriali) per € 134.642,40.= (diconsi Euro centotrentaquattromila seicentoquarantadue e quaranta centesimi)

b) CATEGORIE SCORPORABILI

(lavorazioni di importo > 10% dell'importo complessivo o > 150.000 Euro)

Categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per € 55.424,99.= (diconsi Euro cinquantacinquemila quattrocentoventiquattro e novantanovecentesimi);

Categoria OS7 (Finiture di opere generali di natura edile e tecnica) per € 45.634,73.= (diconsiEuro quarantacinquemila seicentotrentaquattro e settantatre centesimi);

Categoria OS28 (Impianti termici e di condizionamento) per € 44.796,15.= (diconsi Euro quarantaquattromilasettecentonovantasei e quindici centesimi);

Categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per € 75.256,88.= (diconsi Euro settantacinquemiladuecentocinquantasei e ottantottocentesimi);

Categoria OS32 (Struttura in legno) per € 60.342,21.= (diconsi Euro sessantamilatrecentoquarantadue e ventuno centesimi);

Il Concessionario deve affidare a terzi i lavori indicati in sede di offerta ai sensi degli artt. 30 e 174 del D.Lgs. n. 50/2016 con applicazione della legislazione provinciale di disciplina di esecuzione dei lavori pubblici in Provincia di Trento, se non eseguiti direttamente.

I lavori possono essere realizzati dal Concessionario, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di imprese, ovvero mediante imprese collegate. In ogni caso, il concessionario è l'unico soggetto responsabile nei confronti del concedente. Il concedente è estraneo ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere: tali rapporti intercorrono esclusivamente tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta del concedente.

Il concessionario può affidare direttamente i propri contratti di lavori pubblici a soggetti facenti parte del raggruppamento con cui si è aggiudicato la concessione e ad imprese ad essi collegate.

I concorrenti che eseguono direttamente i lavori, nei limiti degli stessi, devono:

- a) essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di costruzione, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, con riferimento alle categorie di lavori oggetto della concessione, oppure possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente che inglobi il valore delle opere appartenenti alle categorie scorporabili con in tal cosa obbligo di subappalto delle categorie protette o appartenenti a SIOS ; oppure, in alternativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

o importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

o costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto.

- b) essere in possesso dei seguenti requisiti di progettazione:

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell'importo posto a base di gara per le spese tecniche;

- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1 (una) volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (*Full Time Equivalent*, FTE), non inferiore a 2 (due);

- per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (*Full Time Equivalent*, FTE), non inferiore a 2 (due), da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Qualora il concorrente sia un R.T.I. o un consorzio ordinario di concorrenti, il requisito di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduto dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nelle misure previste dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010;

- il requisito di cui alla precedente lettera b) dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti.

In sede di presentazione dell'offerta, i concorrenti, mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità indicate al successivo punto 8 dichiarano di impegnarsi, ove risultassero aggiudicatari e pena dell'annullamento della aggiudicazione, a riattestare e comprovare il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) in funzione delle categorie e/o classifiche delle lavorazioni previste nel

Progetto che verrà redatto o, comunque, dell'importo dell'investimento risultante dall'offerta presentata, ove le predette categorie e/o classifiche delle lavorazioni siano diverse da quelle sopra indicate, o, comunque, tali da determinare un incremento del valore dell'investimento rispetto a quello di cui al punto 1.2 del presente Disciplinare.

Nel caso in cui i concorrenti in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, risultino carenti dei requisiti di capacità tecnica di cui al presente punto del Disciplinare di gara e intendano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 essi potranno soddisfare tale loro esigenza presentando la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e rispettando le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria richiesta dal Bando di gara dichiarando di far il ricorso all'avvalimento con specifica indicazione del requisito dell'impresa ausiliaria.

I concorrenti che non eseguono direttamente i lavori devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti al precedente punto 7.1.

I concorrenti in possesso di attestazioni SOA di sola costruzione devono avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta. In ogni caso, i progettisti devono essere in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere nonché degli specifici requisiti di cui alla precedente lettera b).

Inoltre ai fini della gestione della struttura il concorrente dovrà indicare il soggetto in possesso dei requisiti o che si impegnerà ad avere alla data di avvio della gestione i requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg. nonché il possesso dei requisiti di ordine morale e professionale necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione alla nomina di gestore di Rifugio Alpino.

CONCLUSIONI:

I criteri per il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alla gara vengono qui riassunti.

1. LAVORI

1. I soggetti che intendono eseguire i lavori per l'importo pari o superiore a 150.000,00 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del Codice mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC(SOA). Ciò premesso, potranno verificarsi differenti ipotesi rispetto al possesso di tale qualificazione.

Ipotesi A - l'Operatore economico/concorrente è in grado e intende assumere direttamente le attività di costruzione dell'opera. In tale ipotesi, l'Operatore economico deve essere in possesso della certificazione di qualificazione SOA per l'esecuzione dei lavori(oppure degli altri requisiti previsti e sopraindicati), tenuto conto delle tipologie di lavorazioni e del valore delle stesse indicate nel progetto posto a base di

gara.

Ove questa sia la scelta dell'Operatore economico, la stessa non esclude il ricorso al subappalto.

Ipotesi B - l'Operatore economico non è in grado - o non intende - assumere direttamente le attività di costruzione dell'opera. In tal caso, l'Operatore economico può partecipare attraverso:

a) i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI – costituendo un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinari ai sensi dell'art. 48 del Codice;

b) AFFIDAMENTO A TERZI - avvalersi della facoltà prevista dall'art. 177 del Codice, impegnandosi, in sede di offerta, ad affidare a terzi l'esecuzione dei lavori, in tutto o in parte. Questa fattispecie deve essere tenuta distinta dall'ipotesi di subappalto, perché questi affidamenti sono appalti veri e propri (all'interno dei quali il concessionario, nella veste di stazione appaltante, deve far rispettare i limiti di cui all'art. 174 del Codice in materia di subappalto). In tali ipotesi, l'Operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti nei limiti dell'esecuzione dei lavori che intenderà assumere in via diretta.

c) AVVALIMENTO – avvalersi della facoltà prevista dall'art. 89 del Codice; l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

2. PROGETTAZIONE

Alle prestazioni relative alla progettazione si applica il capo II del DPP. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. 2. Il progettista, o il gruppo di progettazione, deve essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di Gara, documentati sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica. Segnatamente:

– l'assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, previste dall'art. 80 del Codice;

– I requisiti di partecipazione di cui all'art. 28 del DPP. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg; 40 – i requisiti di cui al DM 263/2016 in caso di società di ingegneria o di società di professionisti;

Per le imprese di costruzione il possesso di tali requisiti può essere soddisfatto attraverso il possesso della certificazione SOA, relativa anche alle attività di progettazione, corrispondente alla classifica prevista dal bando di Gara e tale da coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e degli onorari di progettazione.

Con riferimento al possesso in capo all'Operatore economico dei prescritti requisiti attinenti la fase di progettazione dell'opera possono verificarsi le seguenti ipotesi.

Ipotesi A - l'Operatore economico è in grado di - e intende - assumere direttamente le attività di progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera.

In tal caso, l'Operatore economico deve dimostrare il possesso dei prescritti requisiti in capo al progettista del proprio staff interno, secondo quanto previsto dal bando di Gara e in sintesi richiamato al precedente paragrafo.

Ipotesi B - l'Operatore economico non è in grado - o non intende - assumere direttamente le attività di progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera

Anche in questo caso, il possesso dei requisiti potrà essere soddisfatto attraverso differenti modalità organizzative. Segnatamente:

a) i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI - qualora l'Operatore economico sia provvisto della qualificazione per la sola costruzione, ovvero pur in possesso della qualificazione per la progettazione e la costruzione, non possieda i requisiti per la progettazione previsti dal bando di Gara, può partecipare alla Gara associando un soggetto qualificato per l'esecuzione delle attività di progettazione.

b) AVVALIMENTO e SUBAPPALTO - l'Operatore economico, in analogia con quanto previsto per i lavori, potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento al fine di dimostrare il possesso dei requisiti inerenti le attività di progettazione. Con riferimento alle prestazioni afferenti l'attività di progettazione, è possibile ricorrere al subappalto solo per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

L'Amministrazione comunale si impegna a tal riguardo, con rimborso delle spese sostenute da parte del concessionario, alla nomina dei tecnici incaricati delle seguenti prestazioni tecniche:

- redazione della perizia geologica-geotecnica;
- Direzione dei lavori;
- Redazione del Certificato di regolare esecuzione;
- Responsabile Unico del procedimento;
- Collaudatore statico.

3. GESTIONE DELL'OPERA

Gli Operatori economici, singoli o raggruppati, che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, oltre a

possedere, direttamente o indirettamente, i prescritti requisiti per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento, devono essere in possesso degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti dal presente bando di gara:

- a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni (esercizi finanziari 2015-2019) non inferiore a euro 60.000,00 (sessantamila);
- b) capitale sociale interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila), pari a circa un ventesimo del valore complessivo dell'intervento (IVA esclusa), di cui al punto 1.2 del presente Disciplinare;
- c) svolgimento, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di servizi affini a quello previsto nell'intervento, intendendosi inclusi oltre a servizi quali bar, ristoranti ecc. anche servizi destinati a clienti frequentanti la montagna sia nella stagione estiva che invernale per un importo medio annuo non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila) oltre IVA.;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara di almeno un servizio affine a quello previsto nell'intervento, intendendosi inclusi oltre a servizi quali bar, ristoranti ecc. anche servizi destinati a clienti frequentanti la montagna sia nella stagione estiva che invernale per un importo medio annuo non inferiore ad euro 12.000,00 (dodicimila) oltre IVA;

In alternativa al possesso dei requisiti previsti dalle precedenti lettere c) e d), il bando di Gara può prevedere l'incremento del valore relativo ai requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura di 1, 5 volte il valore di tali requisiti. Ciò consente la partecipazione alla Gara e l'affidamento della concessione anche a soggetti la cui attività principale non ha ad oggetto i servizi caratterizzanti il rapporto concessorio.

3. Il requisito di cui alla precedente lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. 4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti(interessati alla successiva gestione dell'opera) da un consorzio, i requisiti previsti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b). Ciò consente l'accesso alla Gara, attraverso appunto la costituzione di apposito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, anche ad Operatori economici non in possesso, singolarmente, dei prescritti requisiti.

5. Anche in questo caso è, chiaramente, consentito il ricorso all'avvalimento.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per essere ammesso alla presente procedura, il concorrente dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla stazione appaltante all'indirizzo <https://www.acquisitionline.provincia.tn.it/paginaIntermedia>, versione 7, secondo le modalità illustrate di seguito nel presente Disciplinare di gara

entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 17 marzo 2020

Per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica e i requisiti tecnici minimi reperibili sul sito MERCURIO – AREA FORNITORI.

I documenti indicati e specificati nel prosieguo del presente Disciplinare di Gara contenuti nell’**“allegato amministrativo”**, nell’ **“allegato tecnico”**, e nell’ **“allegato economico”** dovranno essere caricati e classificati, a pena di **esclusione**, nelle relative categorie:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a) **Istanza di partecipazione alla gara**, contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione ed assenza cause di esclusione, oppure DGUE, debitamente compilato in tutte le sue parti;(Allegato 1)
- b) nel caso di associazione o consorzio e GEIE non già costituito, dichiarazione circa la composizione del soggetto concorrente;(Allegato 2 denominato Impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo)
- c) dichiarazione sostitutiva relativa alla i soggetti eventualmente associati oppure avvallanti;(Allegato 3 denominato autodichiarazione e dichiarazioni di impegno dell’impresa ausiliaria)
- d) nel caso di associazione o consorzio e GEIE già costituito, mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura (qualora debba essere ripresentato);
- e) (eventuale) Dichiarazione per costituzione società di progetto(Allegato 4)
- f) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria;
- g) documentazione attestante la costituzione della cauzione *ex art.* 183, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016;
- h) ricevuta di pagamento del contributo ANAC;

La mancata presentazione della predetta documentazione ovvero la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste dal presente disciplinare di gara o la classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria **“allegato amministrativo”** dei documenti sopra individuati alle lettere da a) ad h) (qualora dovuti) comportano l’**esclusione** dalla procedura di gara, fatta salva l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio.

B) OFFERTA TECNICA

L’Offerta tecnica sarà composta dai seguenti allegati:

- Allegato 5 - Offerta tecnica, come da modulo fornito dall’Amministrazione, da compilarsi e sottoscrivere digitalmente.

La mancata presentazione della predetta documentazione ovvero la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste dal presente disciplinare di gara o la classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria **“offerta tecnica”** dei documenti sopra individuati, comportano l’**esclusione** automatica dalla procedura di gara.

C) OFFERTA ECONOMICA

1. Allegato 6: Modulo di Offerta Economica - (non soggetta ad imposta di bollo) come da fac-simile allegato;
2. Piano Economico finanziario asseverato e relazione al PEF - **redatto secondo le Linee guida alla redazione del PEF in allegato al presente disciplinare** - in formato PDF – PDF/A firmato digitalmente e relativo file Excel con formule aperte e macro attive, che consenta alla commissione di poter effettuare le verifiche sul PEF; tale file in formato Excel dovrà essere accompagnato da una dichiarazione in formato PDF – PDF/A firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che il file in formato PDF – PDF/A contenente il PEF è stato generato dal file Excel. Resta fermo che in caso di discordanze tra il contenuto del file in formato Excel e quello del file in formato PDF – PDF/A, prevarrà quest'ultimo;
3. Allegato C3: Cronoprogramma;

La mancata presentazione della predetta documentazione ovvero la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste dal presente disciplinare di gara o la classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “offerta economica” dei documenti sopra individuati ai punti 1, 2 e 3 comportano l'**esclusione** automatica dalla procedura di gara.

La prima seduta di gara si terrà il giorno 17 marzo 2020 alle ore 09.30, presso gli uffici della Comunità della Paganella ad Andalo in Piazzale Paganella n. 3. Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese concorrenti e/o persone munite di delega.

Modalità di sottoscrizione e caricamento dei documenti

I documenti (file) caricati (upload) all'interno della piattaforma telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura dovranno essere sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale i cui relativi certificati devono essere validi e, se del caso, verificabili dalla Stazione appaltante.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, tenendo conto che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte (“Fine ricezione offerte”). Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con adeguato anticipo rispetto al termine perentorio di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell'offerta per decorso di tale termine. Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica dovrà rivolgersi all'assistenza tecnica fornita da Trentino Digitale dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì al n. 800228040. Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla stazione appaltante che, relativamente alla presente procedura, ha fissato termini per la presentazione delle offerte superiori al numero di giorni minimi previsti dall'art. 36, comma 9, del d.lgs. 50/2016 per

consentire agli operatori di organizzare la trasmissione delle offerte con anticipo rispetto all'ultimo giorno utile.

Le offerte tardive, come già sopra evidenziato, non potranno essere acquisite dalla piattaforma telematica e pertanto saranno considerate **escluse** ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati.

Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte i concorrenti possono annullare l'offerta presentata e ripresentarla. Non saranno invece ammesse né integrazioni all'offerta già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta stessa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Per garantire omogeneità nelle modalità di presentazione, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni ad essa allegate potranno essere redatte utilizzando i modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, allegati al presente disciplinare. Si precisa tuttavia che i modelli di domanda di partecipazione e delle dichiarazioni ad essa allegate costituiscono unicamente degli esempi ed hanno pertanto solamente valore indicativo per i concorrenti.

L'allegato amministrativo, l'allegato tecnico e l'allegato economico dovranno contenere, a pena di **esclusione**, i documenti indicati, per ciascuna di esse, nel presente Disciplinare di gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste dal presente Disciplinare di gara e prodotte dai concorrenti dovranno essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente, le medesime dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente, sempre a pena di esclusione dalla gara, da ciascun concorrente che costituisce l'associazione o il consorzio o il GEIE.

Le dichiarazioni potranno essere firmate digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura firmata digitalmente dal soggetto che la rende.

A) ALLEGATO AMMINISTRATIVO

“L'allegato amministrativo” dovrà contenere, a pena di **esclusione** dalla gara, i seguenti documenti:

I. Istanza di partecipazione (Allegato 1), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (impresa singola o impresa capogruppo in caso di raggruppamento), e riportante la sede legale, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono e l'indirizzo PEC del concorrente. Nella domanda di partecipazione i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 dovranno indicare l'elenco delle Imprese consorziate per conto delle quali detti consorzi partecipano.

I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, già

costituiti, dovranno indicare l'elenco delle imprese che costituiscono il consorzio. I raggruppamenti temporanei dovranno altresì indicare le imprese mandanti e allegare il mandato speciale con rappresentanza ovvero in alternativa dichiarare di mantenere inalterato l'atto costitutivo originario. Come già specificato, nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà anche indicare l'indirizzo PEC al quale intende ricevere dal Concedente le comunicazioni di cui all'art. 52 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ogni ulteriore comunicazione inerente la gara, ivi compresa la richiesta di comprova dei requisiti dichiarati.

La domanda potrà essere firmata anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura firmata digitalmente dal soggetto che la rende oppure, in alternativa, copia della medesima con attestazione di conformità all'originale attestata dal pubblico ufficiale secondo le modalità previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

II. Dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente (facente parte dell'allegato 1), utilizzando preferibilmente il modello di dichiarazione sostitutiva allegato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di assenza delle cause di esclusione dalla procedura di gara e di possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare, oppure il Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente;

III. Dichiarazione sostitutiva (facente parte dell'allegato 1), utilizzando preferibilmente il modello di dichiarazione sostitutiva allegato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- si impegna a fornire, entro il termine stabilito successivamente dall'Amministrazione e decorrente dall'avvenuta comunicazione dell'eventuale aggiudicazione, tutta la documentazione e le garanzie richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- si impegna a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di attuazione della concessione e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione dell'oggetto della concessione;
- si impegna- ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e condizioni previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del procedimento concorsuale;
- (*Eventuale*) attesta, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati;
- si impegna, qualora si avvalga di tale facoltà, in caso di aggiudicazione, a costituire la società di progetto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016, con capitale sociale minimo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) e con specificata la ripartizione delle quote per ogni singolo socio **oppure di creare per le società già costituite specifico ramo d'azienda per l'esecuzione dell'investimento e del servizio di cui al presente bando oppure impresa individuale e ciò in modo da garantire la**

possibilità di avere una contabilità separata e visionabile al Concedente;

- di accettare la previsione che il rischio finanziario del mancato ottenimento del contributo provinciale per analoghe iniziative è a totale rischio del proponente/aggiudicatario e non comporterà la revisione del PEF né tantomeno modifiche nella tempistica di durata della concessione
- di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui all'ultimo paragrafo del disciplinare di gara, resa disponibile sul Sistema;
- di accettare la previsione che il rischio finanziario del costo delle spese tecniche maggiori rispetto a quanto indicato nel Piano finanziario presentato sia accollato al concessionario;

Tale previsione si riferisce al fatto che ai sensi dell'art. 31 c.13 del D.Lgs. n.50/2016 è vietata l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati, per cui la nomina spetta all'Amministrazione comunale

La dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e firmata digitalmente a pena di **esclusione** dalla gara, dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente, la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e sempre firmata digitalmente a pena di **esclusione** dalla gara, dal legale rappresentante di ciascuna impresa.

La dichiarazione sostitutiva potrà essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura firmata digitalmente dal soggetto che la rende oppure, in alternativa, copia informatica della medesima con attestazione di conformità all'originale attestata dal pubblico ufficiale secondo le modalità previste dall'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno i lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

IV. Dichiarazione sostitutiva (facente parte dell'allegato 1), utilizzando preferibilmente il modello di dichiarazione allegato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale ciascuno dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, indicati ai fini della progettazione (oppure il legale rappresentante dell'Impresa concorrente in possesso di qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione che intenda assumere la progettazione attraverso la propria struttura):

1) attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, con l'obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016,

ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo alla presente procedura di gara o che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.

Qualora il legale rappresentante **non** abbia conoscenza del ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai soggetti individuati al medesimo art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, le relative dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, **dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti individuati al citato comma 3,** avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione per la sola parte relativa alle condanne penali subite. In tale caso i medesimi soggetti dovranno altresì dichiarare di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui all'ultimo paragrafo del disciplinare di gara, resa disponibile sul Sistema.

1 *bis*) in ordine al requisito di cui all'art. 80 comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016:

- attesta di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure, una delle seguenti alternative,

a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Ai fini dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti indicati nella medesima disposizione normativa appena richiamata, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. **Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.**

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

2) dichiara di non essere stato inibito per legge o provvedimento disciplinare dall'esercizio dell'attività professionale;

3) indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni progettuali

- e del Coordinatore della sicurezza in sede di progettazione e dichiara il possesso in capo ai medesimi delle qualifiche professionali minime richieste dalla normativa vigente;
- 4) (*nel caso di società*) dichiara di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, località, attività, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata, forma giuridica, codice attività, volume d'affari, capitale sociale (per gli operatori con sede in uno Stato estero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza);
- 5) indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari nonché dei predetti soggetti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo alla presente procedura di gara;
- 6) dichiara di non aver prestato attività di studio o di consulenza inerenti all'affidamento dei lavori progettati ovvero di essere stato affidatario degli eventuali appalti, subappalti, cottimi o comunque di altri contratti inerenti all'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Il medesimo divieto riguarda altresì i soggetti controllati, controllanti o collegati agli affidatari di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile;
- 7) (*in caso di associazione temporanea tra più di uno dei soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 individuati ai fini della progettazione*) indica il nominativo del giovane professionista abilitato da meno di 10 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza;
- 8) (*nel caso di indicazione di più di uno dei soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016*) indica le quote percentuali di ciascun progettista indicato;
- 9) dichiara di avere:
- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
 - preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
 - verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
 - giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
 - effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- 10) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nonché nelle risposte alle richieste di chiarimento e nella documentazione di gara in generale;

11) dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le previsioni, le specifiche tecniche, le prestazioni, i vincoli e i contenuti minimi posti dal progetto preliminare e relativi allegati, nonché dallo schema di Convenzione allegato allo Studio di fattibilità;

12) attesta il possesso dei requisiti di ordine speciale stabiliti al punto 7.2 del presente Disciplinare di gara in relazione alla prestazione di progettazione;

13) si impegna, entro il termine stabilito successivamente dall'Amministrazione ai fini dell'efficacia dell'eventuale aggiudicazione definitiva, a riattestare e comprovare il possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 del presente Disciplinare di gara, qualora il valore dell'investimento e/o le categorie e classifiche delle lavorazioni risultanti dalla propria offerta siano diverse da quelle di cui ai punti 1.2 e 7.2 del presente Disciplinare di gara;

14) di aver preso visione dell'informativa *ex* artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui all'ultimo paragrafo del disciplinare di gara, resa disponibile sul Sistema.

La dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e firmata digitalmente, a pena di **esclusione** dalla gara, dal legale rappresentante di ciascun progettista indicato.

La dichiarazione sostitutiva potrà essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura firmata digitalmente dal soggetto che la rende oppure, in alternativa, copia informatica della medesima con attestazione di conformità all'originale attestata dal pubblico ufficiale secondo le modalità previste dall'art. 22, del D.lgs. 82/2005.

o * o * o

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è ammesso l'avvalimento "a cascata".

Gli operatori economici individuati dal concorrente ai fini della progettazione non potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare mediante avvalimento.

In caso di ricorso all'avvalimento, a pena di **esclusione**, il concorrente dovrà anche presentare, utilizzando preferibilmente il modello di dichiarazione sostitutiva allegato:

1) dichiarazione firmata digitalmente dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento del/i requisito/i tecnico-economico, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell'impresa ausiliaria;

2) dichiarazione firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, con la quale:

- attesta l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016, indicata al precedente paragrafo 3.2, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- attesta che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

- attesta di aver preso visione dell'informativa *ex* artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679

di cui all'ultimo paragrafo del disciplinare di gara, resa disponibile sul Sistema.

3) originale del contratto firmato digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria oppure, in alternativa, copia informatica del medesimo con attestazione di conformità all'originale attestata dal pubblico ufficiale secondo le modalità previste dall'art. 22 del D.lgs. 82/2005, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento di cui al precedente punto 5) deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento; Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 3) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Non è consentito - a pena di **esclusione** - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino separatamente alla gara oggetto di questo disciplinare sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

V. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):

Come precisato al paragrafo 3, ferme restando le legittime ipotesi di trasformazioni societarie (fusioni, cessione d'azienda etc...) consentite dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del Bando, sono ammesse le modificazioni soggettive esclusivamente in senso riduttivo nell'ambito della compagine dei raggruppamenti concorrenti, a condizione che il raggruppamento mantenga tutti i requisiti richiesti da questo Disciplinare e sia sottoscritto nuovo mandato speciale, anche per l'adeguamento delle quote di partecipazione al raggruppamento. In tal caso dovrà essere presentata la documentazione seguente. Diversamente, sarà possibile attestare che viene lasciato inalterato l'atto costitutivo originario del raggruppamento con relativa procura alla mandataria.

A) Mandato collettivo speciale con rappresentanza nella forma pubblica amministrativa mediante notaio firmato digitalmente, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituiti in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto della presente procedura;
- che l'offerta (*se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale"*) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (*se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale"*) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese

mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;

- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;

- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;

- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) Procura relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto. L'Amministrazione ammette alla gara anche gli atti contenenti il conferimento di procura redatti nella forma di scrittura privata con autentica notarile, anziché nella prescritta forma di atto pubblico ma, nel caso di aggiudicazione, richiederà al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario, per il tramite dell'Impresa capogruppo, la produzione di un nuovo atto di procura redatto nella forma di atto pubblico.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, successivamente all'eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l'atto costitutivo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario.

VI. Cauzione provvisoria secondo quanto specificato al precedente punto 5.1

VII. Documentazione attestante la costituzione della cauzione *ex* art. 183, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ed *ex* art. 23, comma 8 della Legge Provinciale di cui al punto 5.1 lett. a) e b) e 5.2 lett. a) del Disciplinare di gara.

Le cauzioni dovranno risultare prive di qualsivoglia condizione e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la loro operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Le cauzioni provvisoria e definitiva di cui al punto 5.1, lett. a), ed al punto 5.2, lett. a), del presente Disciplinare di gara saranno ridotte nella misura prevista dall'art. 93, comma 7 e 103, comma 1, ultima alinea, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto meglio specificato al precedente punto 5.2;

VIII. dichiarazione sostitutiva, utilizzando preferibilmente il modello di dichiarazione allegato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, attestante il possesso della certificazione CERTIFICAZIONE SOA o degli alternativi requisiti di capacità tecnico-professionali sopra specificati.

o * o * o

Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in relazione alla

documentazione amministrativa presentata, secondo quanto previsto dall'art. 82, del D.Lgs. n. 163/2016 e provvederà ad **escludere** le offerte nei casi contemplati dal medesimo art. 82, nonché dall'art. 80 e dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché nei casi espressamente previsti negli atti di gara.

o * o * o

B - ALLEGATO TECNICO

La busta "B – Offerta tecnica" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- Allegato 5 – Modulo offerta tecnica debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal concorrente dando atto che i criteri di valutazione dell'offerta tecnica saranno i seguenti:

ELEMENTI TECNICI (massimo 70 punti).

A) Descrizione	Data	Orario apertura	Punteggio (max 27 punti)	
Maggior periodo di apertura stagionale anticipata del rifugio rispetto alla data del 1 giugno proposta dal concedente	<input type="checkbox"/>	1 giugno	0-24	0 punti
	<input type="checkbox"/>	15 maggio	10-16	3 punti
	<input type="checkbox"/>	15 maggio	6-20	6 punti
	<input type="checkbox"/>	15 maggio	0-24	9 punti
	<input type="checkbox"/>	1 maggio	10-16	12 punti
	<input type="checkbox"/>	1 maggio	6-20	15 punti
	<input type="checkbox"/>	1 maggio	0-24	18 punti
	<input type="checkbox"/>	15 aprile	10-16	21 punti
	<input type="checkbox"/>	15 aprile	6-20	24 punti
	<input type="checkbox"/>	15 aprile	0-24	27 punti
B) Descrizione	Data	Orario apertura	Punteggio (max 27 punti)	
Maggior periodo di apertura stagionale posticipata del rifugio rispetto alla data del 30 settembre proposta dal concedente	<input type="checkbox"/>	30 settembre	0-24	0 punti
	<input type="checkbox"/>	10 ottobre	10-16	3 punti
	<input type="checkbox"/>	10 ottobre	6-20	6 punti
	<input type="checkbox"/>	10 ottobre	0-24	9 punti
	<input type="checkbox"/>	20 ottobre	10-16	12 punti
	<input type="checkbox"/>	20 ottobre	6-20	15 punti
	<input type="checkbox"/>	20 ottobre	0-24	18 punti
	<input type="checkbox"/>	3 novembre	10-16	21 punti
	<input type="checkbox"/>	3 novembre	6-20	24 punti
	<input type="checkbox"/>	3 novembre	0-24	27 punti
C) Descrizione	Data	Orario apertura	Punteggio (max 8 punti)	
Servizio di somministrazione bevande e ristoro nei periodi di apertura stagionale anticipata o posticipata (prima o dopo il periodo dal 1 giugno al 30 settembre) Per mattina si intende dalle ore 07:00 alle ore 12;00; per pomeriggio dalle ore 14:00:alle 18:00;	<input type="checkbox"/>	Solo colazione, pranzo e cena (senza somministrazione di bevande e ristoro)		0 punti
	<input type="checkbox"/>	Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro solo pomeriggio da 15 maggio al 1 giugno		1 punto
	<input type="checkbox"/>	Colazione, pranzo, cena e servizio di		

	<p>somministrazione bevande e ristoro mattina e pomeriggio da 15 maggio al 1 giugno</p> <p><input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro solo pomeriggio da 1 maggio al 1 giugno</p> <p><input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro mattina e pomeriggio da 1 maggio al 1 giugno</p> <p><input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro solo pomeriggio da 15 aprile al 1 giugno</p> <p><input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro mattina e pomeriggio da 15 aprile al 1 giugno</p> <p><input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro solo pomeriggio da 30 settembre al 10 ottobre</p> <p><input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro mattina e pomeriggio da 30 settembre al 10 ottobre</p> <p><input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro solo pomeriggio da 30 settembre al 20 ottobre</p> <p><input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro mattina e pomeriggio da 30 settembre al 20 ottobre</p> <p><input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro solo pomeriggio da 30 settembre al 3 novembre</p> <p><input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro mattina e pomeriggio da 30 settembre al 3 novembre</p>	<p>2 punti</p> <p>2 punti</p> <p>3 punti</p> <p>3 punti</p> <p>4 punti</p> <p>1 punto</p> <p>2 punti</p> <p>2 punti</p> <p>3 punti</p> <p>3 punti</p> <p>4 punti</p>
D) Descrizione	Numero giornate in un anno	Punteggio (max 3 punti)
Disponibilità ad organizzare giornate didattiche per scuole o associazioni locali	<p><input type="checkbox"/> 1 giorno/anno</p> <p><input type="checkbox"/> 2 giorni/anno</p> <p><input type="checkbox"/> 3 giorni/anno</p>	<p>1 punto</p> <p>2 punti</p> <p>3 punti</p>
E) Descrizione	Periodo	Punteggio (max 5 punti)
Servizio taxi rifugi oltre il periodo 1 giugno – 30 settembre disponibile con prenotazione con mezzo tecnicamente adeguato(4x4) e per un numero di passeggeri minimo pari a 4	<p><input type="checkbox"/> dal 15 maggio al 1 giugno</p> <p><input type="checkbox"/> dal 1 maggio al 1 giugno</p> <p><input type="checkbox"/> dal 15 aprile al 1 giugno</p> <p><input type="checkbox"/> dal 30 settembre al 10 ottobre</p>	<p>1 punto</p> <p>2 punti</p> <p>2,5 punti</p> <p>1 punto</p>

	<input type="checkbox"/> dal 30 settembre al 20 ottobre	2 punti
	<input type="checkbox"/> dal 30 settembre al 3 novembre	2,5 punti

Nota bene: Nel caso di discordanza fra i periodi di apertura selezionati ai punti A) e B), ed i periodi selezionati ai punti C) ed E), questi ultimi saranno ridefiniti d'ufficio in funzione dei periodi offerti ai punti A) e B), solo nel caso in cui l'offerta di cui ai punti C) ed E) indichino un periodo di offerta maggiore rispetto a quello indicato alle lettere A) e B).

Ad esempio il concorrente X dichiara di voler aprire la struttura al 1 maggio di ogni anno con orario 0-24. Al punto E dichiara erroneamente di fornire il servizio taxi dal 15 aprile al 1 giugno, rilevando una contraddizione tra quanto dichiarato. In tal caso al concorrente verranno assegnati punti 2 anziché i 2,5 “dichiarati”.

Qualora invece il concorrente X dichiara di voler aprire la struttura al 15 aprile di ogni anno con orario 0-24, mentre il servizio taxi lettera “E” viene offerto solo dal 1 maggio i punti assegnati saranno corrispondenti a quelli dichiarati.

o * o * o

C - ALLEGATO ECONOMICO

L'Offerta Economica è costituita dai seguenti documenti:

1. **Modulo di offerta economica** – compilazione secondo il fac-simile allegato 6);
2. Piano Economico Finanziario (“PEF”) asseverato e relazione al PEF - **redatto secondo le Linee guida alla redazione del PEF in allegato al presente disciplinare - in formato PDF – PDF/A** firmato digitalmente e relativo file Excel con formule aperte e macro attive, che consenta alla commissione di poter effettuare le verifiche sul PEF; tale file in formato Excel dovrà essere accompagnato da una dichiarazione in formato PDF – PDF/A firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che il file in formato PDF – PDF/A contenente il PEF è stato generato dal file Excel. Resta fermo che in caso di discordanze tra il contenuto del file in formato Excel e quello del file in formato PDF – PDF/A, prevarrà quest’ultimo;
3. **Cronoprogramma** degli interventi, nel rispetto dei termini indicati nel Progetto Preliminare;
4. In caso di ricorso all’indebitamento: documentazione di una banca / istituto finanziario attestante il preliminare interesse di massima all’operazione su carta intestata della banca / istituto coinvolto (c.d. soft commitment).

9. PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 17 della L.P. 2/2016 in base ai criteri di assegnazione dei punteggi indicati di seguito elencati.

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato con la seguente formula:

$$K_i = A_i + B_i + C_i + D_i + E_i + F_i(\text{offerta economica})$$

Dove:

Ki punteggio totale attribuito all'offerta i-esima;

Ai, Bi, Ci, Di, Ei sono i punteggi complessivi per i criteri A, B, C, D, E assegnati all'offerta tecnica i-esima.

Fi : punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di offerta economica

1.1. Riparametrazione

Il punteggio più elevato di ogni criterio qualitativo viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio stesso e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione.

Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi ai criteri qualitativi (criteri da A, ad E) viene riportato al punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica (per l'elemento "qualità"), i punteggi attribuiti agli altri concorrenti vengono adeguati in misura proporzionale (doppia riparametrazione).

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta, in seduta pubblica, dopo la verifica da parte dell'Amministrazione sulla coerenza e sostenibilità del PEF; nell'espletare tale verifica l'Amministrazione potrà esercitare la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti e precisazioni.

A) Descrizione	Data	Orario apertura	Punteggio (max 27 punti)
Maggior periodo di apertura stagionale anticipata del rifugio rispetto alla data del 1 giugno proposta dal concedente	<input type="checkbox"/> 1 giugno	0-24	0 punti
	<input type="checkbox"/> 15 maggio	10-16	3 punti
	<input type="checkbox"/> 15 maggio	6-20	6 punti
	<input type="checkbox"/> 15 maggio	0-24	9 punti
	<input type="checkbox"/> 1 maggio	10-16	12 punti
	<input type="checkbox"/> 1 maggio	6-20	15 punti
	<input type="checkbox"/> 1 maggio	0-24	18 punti
	<input type="checkbox"/> 15 aprile	10-16	21 punti
	<input type="checkbox"/> 15 aprile	6-20	24 punti
	<input type="checkbox"/> 15 aprile	0-24	27 punti
B) Descrizione	Data	Orario apertura	Punteggio (max 27 punti)
Maggior periodo di apertura stagionale posticipata del rifugio rispetto alla data del 30 settembre proposta dal concedente	<input type="checkbox"/> 30 settembre	0-24	0 punti
	<input type="checkbox"/> 10 ottobre	10-16	3 punti
	<input type="checkbox"/> 10 ottobre	6-20	6 punti
	<input type="checkbox"/> 10 ottobre	0-24	9 punti
	<input type="checkbox"/> 20 ottobre	10-16	12 punti

	<input type="checkbox"/> 20 ottobre 6-20 <input type="checkbox"/> 20 ottobre 0-24 <input type="checkbox"/> 3 novembre 10-16 <input type="checkbox"/> 3 novembre 6-20 <input type="checkbox"/> 3 novembre 0-24	15 punti 18 punti 21 punti 24 punti 27 punti
C) Descrizione	Data Orario apertura	Punteggio (max 8 punti)
<p>Servizio di somministrazione bevande e ristoro nei periodi di apertura stagionale anticipata o posticipata (prima o dopo il periodo dal 1 giugno al 30 settembre)</p> <p>Per mattina si intende dalle ore 07:00 alle ore 12;00; per pomeriggio dalle ore 14:00:alle 18:00;</p>	<input type="checkbox"/> Solo colazione, pranzo e cena (senza somministrazione di bevande e ristoro) <input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro solo pomeriggio da 15 maggio al 1 giugno <input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro mattina e pomeriggio da 15 maggio al 1 giugno <input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro solo pomeriggio da 1 maggio al 1 giugno <input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro mattina e pomeriggio da 1 maggio al 1 giugno <input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro solo pomeriggio da 15 aprile al 1 giugno <input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro mattina e pomeriggio da 1 maggio al 1 giugno <input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro solo pomeriggio da 30 settembre al 10 ottobre <input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro mattina e pomeriggio da 30 settembre al 10 ottobre <input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro solo pomeriggio da 30 settembre al 20 ottobre <input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro mattina e pomeriggio da 30 settembre al 20 ottobre <input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro solo pomeriggio da 30 settembre al 3 novembre <input type="checkbox"/> Colazione, pranzo, cena e servizio di somministrazione bevande e ristoro	0 punti 1 punto 2 punti 2 punti 3 punti 3 punti 4 punti 1 punto 2 punti 2 punti 3 punti 3 punti

	mattina e pomeriggio da 30 settembre al 3 novembre	4 punti
D) Descrizione	Numero giornate in un anno	Punteggio (max 3 punti)
Disponibilità ad organizzare giornate didattiche per scuole o associazioni locali	<input type="checkbox"/> 1 giorno/anno	1 punto
	<input type="checkbox"/> 2 giorni/anno	2 punti
	<input type="checkbox"/> 3 giorni/anno	3 punti
E) Descrizione	Periodo	Punteggio (max 5 punti)
Servizio taxi rifugi oltre il periodo 1 giugno – 30 settembre disponibile con prenotazione con mezzo tecnicamente adeguato(4x4) e per un numero di passeggeri minimo pari a 4	<input type="checkbox"/> dal 15 maggio al 1 giugno	1 punto
	<input type="checkbox"/> dal 1 maggio al 1 giugno	2 punti
	<input type="checkbox"/> dal 15 aprile al 1 giugno	2,5 punti
	<input type="checkbox"/> dal 30 settembre al 10 ottobre	1 punto
	<input type="checkbox"/> dal 30 settembre al 20 ottobre	2 punti
	<input type="checkbox"/> dal 30 settembre al 3 novembre	2,5 punti

Nota bene: Nel caso di discordanza fra i periodi di apertura selezionati ai punti A) e B), ed i periodi selezionati ai punti C) ed E), questi ultimi saranno ridefiniti d'ufficio in funzione dei periodi offerti ai punti A) e B), solo nel caso in cui l'offerta di cui ai punti C) ed E) indichino un periodo di offerta maggiore rispetto a quello indicato alle lettere A) e B).

Ad esempio il concorrente X dichiara di voler aprire la struttura al 1 maggio di ogni anno con orario 0-24. Al punto E dichiara erroneamente di fornire il servizio taxi dal 15 aprile al 1 giugno, rilevando una contraddizione tra quanto dichiarato. In tal caso al concorrente verranno assegnati punti 2 anziché i 2,5 “dichiarati”.

Qualora invece il concorrente X dichiara di voler aprire la struttura al 15 aprile di ogni anno con orario 0-24, mentre il servizio taxi lettera “E” viene offerto solo dal 1 maggio i punti assegnati saranno corrispondenti a quelli dichiarati.

ELEMENTI ECONOMICI (massimo 30 punti).

Descrizione parametro		Punti	Formula
Durata del completamento della progettazione, realizzazione e collaudo	I punti sono attribuiti in funzione della minor durata, espressa in mesi, dell'attività di completamento della progettazione, realizzazione dei lavori e collaudo dell'opera; non sono ammesse offerte che prevedano un maggior numero di mesi rispetto a quelli indicati in Proposta (24 mesi) Dove: Pi = punteggio attribuibile all'offerta economica in esame; Tmin = durata, in mesi, più bassa offerta; Ti = durata, in mesi, dell'offerta i esima	12	$Pi = 12 * (Tmin/Ti)$
Durata della fase di gestione del Rifugio	I punti sono attribuiti in funzione della minor durata, espressa in mesi, dell'attività di gestione del Rifugio; non sono ammesse offerte che prevedano un maggior numero di mesi rispetto a quelli indicati in Proposta (331 mesi) Dove: Pi = punteggio attribuibile all'offerta economica in esame; Tmin = durata, in mesi, più bassa offerta; Ti = durata, in mesi, dell'offerta i esima	8	$Pi = 8 * (Tmin/Ti)$
Revenue Sharing	I punti sono attribuiti in funzione della maggior percentuale di extraprofitto riconosciuta dal Concessionario al Concedente per la quota di fatturato complessivo eccedente il 30 % di quello indicato nel PEF. Le percentuali offerte di revenue sharing sul fatturato eccedente il 30% di quanto riportato nel PEF dovranno essere obbligatoriamente pari al .. [es. 5%, 10%, 15%, 20%. L'eventuale mancata indicazione della percentuale di revenue sharing comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a zero.	10	Percentuale di revenue sharing pari al 5% = 4 pts; Percentuale di revenue sharing pari al 10% = 6 pts; Percentuale di revenue sharing pari al 15% = 8 pts; Percentuale di revenue sharing pari al 20% = 10 pts

10. PROCEDURA DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE

I rappresentanti dei concorrenti, muniti di apposita delega, possono prendere parte alle sedute pubbliche di gara, presenziando nel luogo fisico ove esse si svolgeranno. La prima seduta pubblica si terrà il giorno **17 marzo 2020 ad ore 09.30** presso la sede della Comunità della Paganella in Andalo(TN), Piazzale Paganella, n.3.

Nel giorno fissato per l'apertura delle offerte, il Presidente di gara, in seduta pubblica provvederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come "Allegato Amministrativo" e a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare con le seguenti precisazioni;
 - a norma dell'art. 22 della LP 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie;
 - tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive all'aggiudicazione;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, demandando al competente Servizio gli adempimenti correlati;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, disponendo le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, procedendo all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le buste telematiche contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, la cui integrità e segretezza sono garantite dal Sistema, saranno aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

Nota: Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della LP 2/2016, la stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Si evidenzia che, per quanto possibile, la verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Solo dopo aver terminato la procedura di gara si provvederà - ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 - a pubblicare sul profilo di committente un estratto del provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti.

Successivamente il Presidente di gara provvederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come "Allegato tecnico" di cui al punto 7 che precede, accertando la presenza dei relativi file firmati digitalmente dal concorrente.

Si procederà quindi alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, da parte del seggio di gara, informando che la Commissione tecnica sarà costituita

dalla Commissione di gara, essendo i punteggi attribuibili per criteri prefissati e dichiarati dai concorrenti tecnica. La Commissione effettuerà tale attività in seduta riservata e nella osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara procederà all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in apposito verbale.

Successivamente il Presidente di gara, in apposita seduta pubblica convocata mediante sistema con comunicazione inoltrata a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti - le cui offerte tecniche siano state ritenute idonee dalla commissione tecnica - contenuti nell'“Allegato economico”;
- b) a verificare la completezza e la regolarità della documentazione costituente l'offerta economica, escludendo le offerte che risultino carenti ovvero non conformi alle prescrizioni richieste a pena di **esclusione** dal presente Disciplinare di gara.
- c) a sospendere la seduta di gara.

La Commissione tecnica, in una o più sedute riservate, procederà poi:

- 1) a verificare che gli elementi indicati nel Piano economico-finanziario corrispondano con quelli indicati nell'offerta economica, secondo quanto previsto al punto 8, del presente Disciplinare di gara;
- 2) a verificare che il Piano economico-finanziario prodotto dai concorrenti sia stato redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e nelle Linee Guida allegate.

Terminate le operazioni sopra descritte, il Presidente di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti ammessi a mezzo sistema, procederà:

- 1) a comunicare l'esito delle verifiche effettuate sui Piani economico-finanziari prodotti dai concorrenti;
- 2) a calcolare i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di natura quantitativa delle offerte economiche prodotte dai concorrenti, secondo le modalità indicate nel precedente punto 9 del presente Disciplinare di gara;
- 3) a calcolare il punteggio complessivo assegnato ai concorrenti, redigere la graduatoria dei concorrenti e aggiudicare provvisoriamente la concessione.

Ai fini dell'elaborazione della graduatoria provvisoria, nel caso di parità di punteggio complessivo, sarà reputata migliore la posizione del concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio tecnico; nel caso di ulteriore parità, sarà ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante o in altra successiva seduta, la cui data e la cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, relativamente alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara - ivi compresa la riattestazione - e la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, qualora necessari, pena la **decadenza**

dall'aggiudicazione. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione e sui soggetti sorteggiati, nella misura del 5%, ai sensi del comma 3, dell'art. 22 della citata L.P. 2/2016. A tal fine, a norma dell'art. 22 comma 4, procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.

In seguito si procederà alla stipula dell'atto contrattuale di concessione.

In caso di esito negativo delle verifiche in capo all'aggiudicatario, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche sullo stesso ai sensi dell'art. 22, comma 5 lett. a) della LP 2/2016.

Qualora riscontri la mancanza di tali requisiti, l'Amministrazione procederà ad annullare l'aggiudicazione e provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria, alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico.

Responsabile del procedimento: il Segretario della Comunità della Paganella dott. Daniel David Pancheri.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il Regolamento dell'Unione europea n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento.

Contitolari del trattamento dei dati personali sono :

- il Comune di Andalo (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco in carica), domiciliato per la carica in 38010 Andalo, piazza Centrale n. 1, tel. 0461585824, fax 0461-585310, posta elettronica info@comune.andalo.tn.it PEC segreteria@pec.comune.andalo.tn.it.

Preposto al trattamento è Segretario Comunale, i cui dati di contatto sono quelli sopra indicati.

- La Comunità della Paganella (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente in carica), domiciliato per la carica in 38010 Andalo, Piazzale Paganella n. 3, tel. 0461585230, fax 0461-589170, posta elettronica comunita@comunita.paganella.tn.it PEC comunita@pec.comunita.paganella.tn.it

Preposto al trattamento è il Segretario della Comunità, i cui dati di contatto sono quelli sopra indicati.

Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti *ex* artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito indicati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono i seguenti: Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23, e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it (indicare nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD *ex* art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche, e presso l'interessato.

2. Categorie di dati personali

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni) – tra cui: dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributiva;
- dati personali relativi a condanne penali e reati (cd. dati giudiziari) – tra cui: casellari giudiziari, provvedimenti di condanna, annotazioni A.N.A.C., anagrafe sanzioni amministrative.

3. Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si riportano le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge o di regolamento che ne consente il trattamento): esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. Essendo fondato sulle predette basi giuridiche, il consenso al trattamento di tali dati personali non è pertanto necessario.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato alla gestione associata Appalti della Comunità e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Segretario), appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

5. Processi decisionali automatizzati e profilazione

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. Comunicazione e diffusione dei dati (Categorie di destinatari)

I dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari: soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; interessati al procedimento che propongono istanza di accesso; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti alla procedura di gara, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente punto

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. I dati saranno altresì comunicati alle seguenti categorie di destinatari nell'eventualità in cui si verifichi la relativa fattispecie: Autorità nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, per l'adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 3. I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione.

7. Trasferimento extra UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione dei dati

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali è da un minimo di dieci anni ad un termine di conservazione illimitato, per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie"; da un minimo di dieci anni ad un termine di conservazione illimitato, per i dati relativi alle condanne penali/reati, dalla raccolta dei dati stessi. Trascorsi tali termini, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli

impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).

Con le dichiarazioni di cui al paragrafo 8, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti alle parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

Indice degli Allegati al Disciplinare di gara

- Bando di gara;
- Allegato 1 - domanda di partecipazione e dichiarazione ;
- Allegato 2 – Impegno per costituzione raggruppamento temporaneo di imprese;
- Allegato 3 – eventuale dichiarazione impresa ausiliaria
- Allegato 4 - dichiarazione per costituzione società di progetto;
- Allegato 5- modulo offerta tecnica;
- Allegato 6- modulo offerta economica;
- Allegato 6- modulo offerta economica;
- Allegato 7 – penali su mancato rispetto termini e contenuti offerta tecnica ed economica
- Progetto Preliminare e relativi allegati;
- Schema di Convenzione con allegati da “A” a “D”;
- Estratto Piano Economico-Finanziario;
- Linee guida per la redazione del PEF.
- Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI)

Prot. n.444 Andalo, 31 gennaio 2020

Il Responsabile del procedimento
(dott. Daniel Pancheri)
documento sottoscritto digitalmente